

INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA DEL LAVORO

L'anno 2010 il giorno 13 del mese di Luglio in Torino

TRA

Martino Monica nata a Torino il 16/07/1973, domiciliata a Torino in Via Valprato n.50 nella sua qualità di titolare dello Studio Martino Monica con sede in Torino, Via Mezenile , n.15 -10138 TORINO, C.F.: MRTMNC73L56L219J telefono 011/4337601 (successivamente denominato consulente)

DA UNA PARTE

E

La Sig.ra BAVO SERENA nata a Torino il 30/01/1973 e domiciliata a Torino in Strada del medesimo , n. 60/A nella sua qualità di presidente dell' ASSOCIAZIONE CULTURALE TEKHNE' esercente attività di intrattenimento e divertimento nca,

DALL'ALTRA PARTE

si regola un rapporto di consulenza ed assistenza nelle materie previste dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 12 del 11/01/1979.

Il rapporto, con l'accettazione delle parti sopra costituite, , si instaura per quanto attiene agli adempimenti connessi all'incarico professionale, ai sensi dell'articolo 17 del D.M. 15/07/1992 n. 430, che prevede il regime di abbonamento annuale.

L'incarico ha la durata di un anno e si intende rinnovato tacitamente per eguale periodo se non perviene al consulente disdetta da parte del cliente almeno sei mesi prima della scadenza.

Il compenso è rapportato alla prestazione richiesta e tiene conto della libera scelta del cliente di avvalersi del professionista.

È dovere del cliente informare il consulente di ogni variazione inerente l'incarico conferito mediante atti scritti.

Il consulente ha facoltà di declinare l'incarico qualora le richieste del cliente non siano conformi ai principi etici ed alle norme vigenti.

Il cliente può recedere dal contratto, ma la rescissione non lo libera dall'onorare i compensi maturati e non pagati per prestazioni già eseguite ed i compensi maturati e non pagati per prestazioni in corso di esecuzione con l'aggiunta degli elementi accessori quali, ad esempio: rimborsi spese analitici forfetari, contributi previdenziali.

È altresì dovuta al professionista, in caso di scioglimento anticipato del contratto, la liquidazione di un compenso pari all'80% degli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno così come previsto dall'articolo 17 del

D.M. 15/07/1992 n. 430, in deroga esplicita a quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 2237 c.c.

Qualora emerga una differenza tra la prestazione pattuita e quella eseguita il cliente dovrà farla rilevare prima del pagamento dell'onorario.

Il canone annuale, sarà fatturato trimestralmente tramite l'emissione di notula con riferimento alle prestazioni effettuate ed in conformità alle tariffe come da preventivo approvato dal cliente. Il saldo degli onorari così determinati avverrà con cadenza trimestrale.

In caso di mancato e/o ritardato pagamento del canone periodico e inutilmente decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza, il consulente **avrà facoltà di dismettere il mandato conferitogli, senza ulteriore preavviso, tramite lettera raccomandata a.r., che spiegherà immediata efficacia.** In tale caso il consulente lascerà, **presso il proprio studio,** a disposizione del cliente tutta la documentazione in Suo possesso, al fine di consentire la continuità del rapporto con altro professionista, **fermo restando l'obbligo di pagamento dell'ulteriore compenso dell'80% degli onorari per i mesi mancanti al compimento del mandato addizionato degli ulteriori oneri di cui al Dlgs 231 del 09/10/2002.**

Il canone subirà variazioni in sede di rinnovo annuale comunque **contenute nei limiti degli aumenti ISTAT.**

Nel corso del rapporto potranno essere apportate variazioni atte ad integrare o sostituire parti della presente intesa.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si farà riferimento alla normativa civilistica, alla Legge n. 12/1979 contenente norme per la professione di consulente del lavoro, nonché al D.M. del Ministero di Giustizia del 15/07/1992 n. 430.

L'incarico avrà validità a partire dal 13/07/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CLIENTE



IL CONSULENTE DEL LAVORO

